



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/ A2022-001520 /Uff. IX
Affari europei e Internazionali
All.1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE 0006493-P del 24 giugno 2022)
infoattiue@governo.it

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – COM (2022) 650.

Di seguito alla nota n 15952 del 15 luglio scorso, concernente la proposta di direttiva in oggetto, si trasmette la tabella di concordanza tra le disposizioni del progetto di atto unionale e le norme nazionali vigenti, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sempreviva



Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)
COM 650/2022

TESTO PROPOSTA	NORMATIVA NAZIONALE	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p><u>Ambito</u>Campe di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;</p> <p>↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 2, lettera a)</p> <p style="padding-left: 20px;">c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a</p>	<p>D. Lgs 286/98 Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Commi 1 e 1-bis</p> <p>D. Lgs 286/98 Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 3</p>	

tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d) hanno chiesto la protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

↓ 2003/109/CE (adattato)

e) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone "alla pari", lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera ~~nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;~~

f) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

3. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

<p>a) negli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità <input checked="" type="checkbox"/> l'Unione <input checked="" type="checkbox"/>, ovvero la Comunità <input checked="" type="checkbox"/> l'Unione <input checked="" type="checkbox"/> e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra;</p> <p>b) negli accordi bilaterali già conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;</p> <p>↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 2, lettera b)</p> <p>c) nella Convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, nel paragrafo 11 dell'allegato della Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967, e nell'Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p>STATUS DI SOGGIORNANTE DI</p>		

LUNGO PERIODO IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 4

Durata del soggiorno

1. ⇒ Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, ⇐ gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

↓ nuovo

2. Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.

3. Gli Stati membri consentono ai cittadini di paesi terzi di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, a condizione che abbiano cumulato due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE immediatamente prima della presentazione

D. Lgs 286/98 - Art. 9

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Comma 1

della domanda. Ai fini del calcolo cumulativo dei periodi di soggiorno in diversi Stati membri, gli Stati membri non tengono conto dei periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in un altro Stato membro.

↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 3, lettera a)
(adattato)

~~1-bis~~4. Gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva ~~2004/83/CE~~ 2011/95/UE.

↓ nuovo

5. Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

↓ 2003/109/CE

~~2. Ai fini del calcolo del periodo di cui al~~

D. Lgs 286/98 - Art. 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Comma 5 e 5 bis

Ai fini del computo degli anni necessari per l'acquisizione dello status di lungo soggiornante, è proposto di calcolare anche i periodi di soggiorno trascorsi per motivi che attualmente sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, ad esempio per studio o formazione professionale o per protezione temporanea.

~~paragrafo 1 non si tiene conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f).
Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.~~

↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 3, lettera b)
Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva ~~2004/83/CE~~ 2011/95/UE o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi.

↓ 2003/109/CE
~~36.~~ Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano

D. Lgs 286/98 - Art. 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Comma 6

E' proposto il calcolo anche dei periodi soggiorno per i motivi indicati alla lettera e) del comma 3, ex art. 9 del TUI.

<p>complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.</p> <p>Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo di cui al paragrafo 1.</p> <p>In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p style="text-align: center;">Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) di risorse stabili e regolari,</p>	<p>D. Lgs 286/98 -Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 1 e 1 ter DPR n. 394/99, Art. 17, comma 1</p>	<p><i>E' proposta una maggiore flessibilità nella valutazione delle risorse economiche di cui dimostrare il possesso, in ragione del fatto che l'accertamento di misure considerate insufficienti secondo i vigenti parametri non può rappresentare una condizione ostativa per la concessione dello status¹</i></p>

¹ In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (Chakroun, C-578/08, e X/Belgische Staat, C-302/18)

⇒ anche messe a disposizione da un terzo, ⇐ sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari; senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b) di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

↓ nuovo

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri valutano le risorse stabili e regolari con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non possono stabilire un importo di reddito minimo al di sotto del quale ogni domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE

<p>sarebbe rifiutata indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente.</p> <p>↓ 2003/109/CE</p> <p><u>32.</u> Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.</p> <p>↓ nuovo</p> <p>4. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri non impongono ai richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di soddisfare, in materia di risorse e integrazione, condizioni più rigorose di quelle imposte ai richiedenti tali permessi di soggiorno nazionali.</p>	<p>D. Lgs 286/98 Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 2 bis e 2 ter</p>	<p><i>Nella proposta di rifusione il test di conoscenza della lingua italiana non rappresenta più un obbligo tassativo o quantomeno il suo esito negativo non dovrebbe inficiare più di tanto la valutazione del livello d'integrazione del richiedente il lungo soggiorno.²</i></p>
<p><i>Articolo 6</i></p> <p>Ordine pubblico e pubblica sicurezza</p> <p>1. Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 4, 4 bis, 7, 10, 10-bis, 11, 13 e 13 -bis</p>	

² In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (P & S, C-579/13)

<p>Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno.</p> <p>2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni economiche.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p>Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>1. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/>, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.</p> <p>La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all'alloggio adeguato.</p> <p>2. Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda <input checked="" type="checkbox"/> completa <input checked="" type="checkbox"/>.</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Commi 1 e 2</p> <p>DPR n. 394/99 - Art. 16</p>	<p><i>Secondo la proposta di rifusione non viene più considerata una condizione ostativa la dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio</i></p>

~~Ciascuna~~ La decisione ~~siffatta~~ è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto internazionale.

~~In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.~~

↓ nuovo

Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.

↓ 2003/109/CE (adattato)

All'interessato sono ~~inoltre~~ comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva. Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

3. Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo

D. Lgs 286/98 -Art. 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Comma 12

<p>⊗ dell'UE ⊗ a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>↓ nuovo</p> <p>4. Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p>Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ⊗ dell'UE ⊗</p> <p>1. Lo status di soggiornante di lungo periodo ⊗ dell'UE ⊗ è permanente, fatto salvo l'articolo 9.</p> <p>2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo ⊗ dell'UE ⊗ un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ⊗ dell'UE ⊗. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 2</p> <p>LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. Articolo 15 Commi 2 e 3</p>	<p><i>Recependo gli indirizzi del testo unionale vigente, la legislazione italiana ha previsto che il “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” attesta sempre, anche se il titolo è scaduto, il riconoscimento permanente del relativo status. Si precisa che la nuova disciplina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio u.s. (legge 23 dicembre 2021, n. 238), nel prevedere nuove disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno in parola, ha inteso adeguarle alle pertinenti disposizioni unionali e,</i></p>

<p>3. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> può essere <u>è</u> rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 de Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi³. Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri iscrivono "soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> CE".</p> <p>↓ 2011/51/UE, articolo 1, punto 4 (adattato)</p> <p>4. Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica "annotazioni": "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]".</p> <p>5. Quando un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo che ha già un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> rilasciato da un altro Stato membro contenente</p>		<p><i>segnatamente, al Regolamento (UE) n. 2017/1954 del 25 ottobre 2017. Come noto, le predette indicazioni unionali non consentono più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata nel tempo, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.</i></p>
---	--	--

³ Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

<p>l'annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce la stessa annotazione nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ☒ dell'UE ☒.</p> <p>Prima di inserire l'annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro indicato nell'annotazione di comunicargli se il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ sia ancora beneficiario della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce tale annotazione.</p> <p>6. Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ è stata trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro modifica opportunamente, entro tre mesi dal trasferimento, l'annotazione di cui al paragrafo 4.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p style="text-align: center;">Revoca o perdita dello status</p> <p>1. I soggiornanti di lungo periodo</p>	<p>D. Lgs 286/98 -Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</p>	<p><i>Il periodo indicato alla lettera c) di tale comma viene esteso da 12 a 24 mesi. Tale modifica sembra tesa a promuovere la “migrazione</i></p>

<p> <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> nei casi seguenti: </p> <p> a) constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/>; </p> <p> b) adozione di un provvedimento di allontanamento <input checked="" type="checkbox"/> una decisione che pone fine al soggiorno regolare <input checked="" type="checkbox"/> a norma dell'articolo <u>1312</u>; </p> <p> c) in caso di assenza dal territorio della Comunità <input checked="" type="checkbox"/> dell'Unione <input checked="" type="checkbox"/> per un periodo di dieci ⇒ 24 ⇐ mesi consecutivi. </p> <p> 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dieci ⇒ 24 ⇐ mesi consecutivi e quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status. </p> <p> 3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento <input checked="" type="checkbox"/> per porre fine al suo soggiorno regolare <input checked="" type="checkbox"/> ai sensi dell'articolo <u>1312</u>. </p>	<p>Comma 7</p>	<p><i>circolare” per i lungo soggiornanti, consentendo loro il tempo necessario per tornare nei paesi d’origine a fine di investimenti economici e trasferimento di know how.</i></p>
--	----------------	---

↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 5 (adattato)
~~43 bis~~. Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva ~~2004/83/CE~~2011/95/UE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.

↓ 2003/109/CE (adattato)
~~54~~. Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del ~~Capo III~~ non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE acquisito nel primo Stato membro se ~~tale status~~quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo ~~26~~23.

In ogni caso, dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE , l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nel suddetto Stato membro. In deroga al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo dell'UE mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

D. Lgs 286/98 - Art. 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Comma 4 bis

↓ nuovo

Gli Stati membri interessati possono scambiarsi informazioni al fine di verificare la perdita o la revoca dello status nei casi di cui al presente paragrafo.

↓ 2003/109/CE (adattato)

~~65.~~ Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE . ~~Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio. Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.~~

↓ nuovo

In tali casi, gli Stati membri possono decidere di non esigere il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1.

Gli Stati membri non esigono che i cittadini di paesi terzi che chiedono la nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE soddisfino condizioni di integrazione.

↓ 2003/109/CE (adattato)

~~76.~~ In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno ~~CE per soggiornanti~~ di lungo periodo dell'UE comporta la revoca o la

<p>perdita dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>87. Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> non comporta l'allontanamento <input checked="" type="checkbox"/> la cessazione del soggiorno regolare <input checked="" type="checkbox"/>, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i></p> <p style="text-align: center;">Garanzie procedurali</p> <p>1. Qualunque decisione provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> è debitamente motivatae. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.</p> <p>2. Contro il rifiuto, la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a proporre impugnativa da parte dell'interessato nello Stato membro interessato.</p> <p>↓ nuovo</p>	<p>D. Lgs 286/98 -Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 9, 10, 10 bis, 11 e 11 bis</p>	

<p>3. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri concedono ai titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e ai suoi richiedenti le stesse garanzie procedurali previste dal regime nazionale, qualora tali garanzie siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 2.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i></p> <p style="text-align: center;">Diritti da pagare</p> <p>Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti imposti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.</p> <p>Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri non impongono ai richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di pagare diritti più elevati di quelli imposti ai richiedenti permessi di soggiorno nazionali.</p>		<p>In Italia, il costo complessivo per il primo rilascio del predetto titolo è di euro 176,46, di cui euro 100,00 per contributo amministrativo e 76,46 di spese per l'emissione del nuovo documento. Per i minori di anni 18 è prevista l'esenzione dal pagamento del citato contributo.</p> <p>Vedasi Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 adottato di concerto con questo Ministro dell'Interno (emendato con decreto del 5 maggio 2017).</p> <p>Vedasi anche Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2016 relativo alla determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1342</i></p> <p style="text-align: center;">Tutela contro l'allontanamento <input checked="" type="checkbox"/> le decisioni che pongono fine al soggiorno regolare <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 10, 10 bis e 11</p>	

<p>1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il ☒ porre fine al soggiorno regolare di un ☒ soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.</p> <p>2. La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.</p> <p>3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti ☒ che pone fine al soggiorno regolare ☒ del soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒, lo Stato membro considera i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la durata del soggiorno nel territorio; b) l'età dell'interessato; c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari; d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine. <p>↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 7, lettera a) (adattato)</p> <p>3-bis4. Lo Stato membro che decide di allontanare ☒ porre fine al soggiorno regolare di ☒ un soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ contiene l'annotazione di cui</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 11 bis</p>	
--	---	--

all'articolo 8, paragrafo 4, chiede allo Stato membro ivi indicato di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

~~3-ter~~5. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il soggiornante di lungo periodo dell'UE è ~~allontanato verso~~ tenuto a recarsi, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, in detto Stato membro, che lo ~~riammette~~ riprende in carico immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e il principio dell'unità familiare.

~~3-quater~~6. In deroga al paragrafo ~~3-ter~~5, lo Stato membro che ha adottato ~~il provvedimento di allontanamento~~ la decisione di porre fine al soggiorno regolare mantiene il diritto di ~~allontanare~~ respingere , nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il soggiornante di lungo periodo dell'UE ~~verso~~ in un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva ~~2004/83/CE~~2011/95/UE.

↓ 2003/109/CE (adattato)

47. Contro ~~il provvedimento di~~

<p>allontanamento <input checked="" type="checkbox"/> la decisione di porre fine al soggiorno regolare di un soggiornante di lungo periodo dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte del soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>58. Al soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> che non disponga di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.</p> <p>↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 7, lettera b)</p> <p>69. Il presente articolo fa salvo l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE <u>2011/95/UE</u>.</p>		
<p>⇒ nuovo</p> <p><i>Articolo 1413</i></p> <p>Disposizioni nazionali più favorevoli <input checked="" type="checkbox"/> Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>D. Lgs. n. 30/2007 Art. 16⁴</p>	

⁴ Art. 16 - Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15. 2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

<p>⇒ La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di ↔ Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata ⇒ diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva ↔ a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i> Familiari</p> <p>1. I figli di un soggiornante di lungo periodo dell'UE nati o adottati nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato a detto soggiornante il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE acquisiscono lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE automaticamente, senza dover soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE per suo figlio/sua figlia, il soggiornante di lungo periodo dell'UE presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna.</p> <p>2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1,</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 1</p> <p>D. Lgs 286/98 - Art. 28 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 1</p> <p>D. Lgs 286/98 - Art. 29 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Comma 1</p>	

<p>terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare.</p> <p>3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata non appena possibile e comunque entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. L'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 10 della presente direttiva si applicano di conseguenza.</p> <p>4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non esaminano la situazione del loro mercato del lavoro.</p> <p>5. Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri accordano ai familiari dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE gli stessi diritti concessi ai familiari dei titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tali diritti siano più favorevoli di quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.</p>	<p>DPR n. 394/99 - Art. 16, commi 4, 5, 6</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p>SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI</p>		

MEMBRI

Articolo ~~1614~~

Principio

1. Il soggiornante di lungo periodo dell'UE acquisisce il diritto di soggiornare, ~~per un periodo superiore a tre mesi,~~ nel territorio di ~~qualsiasi~~ \Rightarrow un secondo \Leftarrow Stato membro ~~diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo~~ purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Il soggiornante di lungo periodo dell'UE può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

- a) esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;
- b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;
- c) altri scopi.

~~3. In caso di attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto vacante o all'esercizio di dette attività. Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di~~

D. Lgs 286/98 - Art. 9 bis
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
Comma 1

~~paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi ricevono sussidi di disoccupazione.~~

~~4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.~~

~~53.~~ Le disposizioni del presente capo non si applicano al soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri:

- a) in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;
- b) in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un'attività economica in qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni specifiche della normativa nazionale.

~~64.~~ Il presente capo lascia impregiudicata la

<p>pertinente normativa comunitaria <input checked="" type="checkbox"/> dell'Unione <input checked="" type="checkbox"/> in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini di paesi terzi.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1715</i></p> <p>Condizioni prescritte per il sSoggiorno in un secondo Stato membro</p> <p>1. Quanto prima e comunque entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato. ↓ 2003/109/CE (adattato) ⇒ nuovo Gli Stati membri possono accettare ⇒ accettano ⇐ che il soggiornante di lungo periodo <input checked="" type="checkbox"/> dell'UE <input checked="" type="checkbox"/> presenti la domanda di permesso di soggiorno lungo periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.</p> <p>2. Lo Stato membro può richiedere all'interessato <u>agli interessati</u> di fornire prova di disporre di:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) risorse stabili e regolari, ⇒ anche messe a disposizione da un terzo, ⇐ sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 bis Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Commi 2, 4 , 5 e 8</p>	

dello Stato membro interessato. Per ognuna delle categorie di cui all'articolo ~~14~~16, paragrafo 2, gli Stati membri valutano dette risorse in riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni;

b) assicurazione malattiasanitaria che copra nel secondo Stato membro tutti i rischi ~~nel secondo Stato membro~~ normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale.

Dette condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Fatto salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere invitate a seguire corsi di lingua.

4. La domanda è corredata ~~della~~ della prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché ~~della~~ loro permesso di soggiornante di lungo periodo e ~~della~~ della un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

~~La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.~~

In particolare:

a) in caso di esercizio di un'attività economica, il secondo Stato membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:

i) in caso di esercizio di un'attività economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto o una proposta di contratto di lavoro, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è richiesta;

ii) in caso di esercizio di un'attività economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un'attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari;

b) in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all'interessato di

presentare la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

↳ nuovo

Con riguardo all'esercizio di un'attività economica nell'ambito di una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, ai fini della presentazione di una domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro, i soggiornanti di lungo periodo dell'UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dell'Unione per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, conformemente al diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

5. Il soggiornante di lungo periodo dell'UE è autorizzato a iniziare a lavorare o a studiare nel secondo Stato membro non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.

Articolo ~~1816~~

⊗ Soggiorno dei ⊗ familiari ⊗ nel secondo Stato membro ⊗

1. Allorché il soggiornante di lungo periodo ⊗ dell'UE ⊗ esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato

**D. Lgs 286/98 Art. 9 bis
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
Comma 3**

membro, i familiari ~~che soddisfano le condizioni~~ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒.

2. Allorché il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒.

3. Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di ~~permesso~~titolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo ~~15~~17, paragrafo 1.

4. Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a) il loro permesso di soggiorno ~~CE~~ ~~per soggiornanti~~ di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ ovvero il ~~permesso~~titolo di soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;

b) la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ nel primo Stato membro;

c) la prova che dispongono di

<p>risorse stabili e regolari, ⇔ anche messe a disposizione da un terzo, ⇔ sufficienti al loro sostentamento senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ dispone per loro di siffatte risorse e di un'assicurazione nonché di un'assicurazione malattia<u>contro le malattie</u> che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.</p> <p>5. Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19<u>17</u></i></p> <p>Ordine pubblico e pubblica sicurezza</p> <p>1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒, o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo</p>	<p>D. Lgs 286/98 - Art. 9 bis Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro Commi 6 e 7</p>	

<p>periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.</p> <p>2. Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2320</i></p> <p style="text-align: center;">Garanzie procedurali</p> <p>1. Il provvedimento di diniego di un permesso<u>titolo</u> di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.</p> <p>Eventuali conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui all'articolo 1921, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del permesso<u>titolo</u> di soggiorno l'interessato ha il diritto a proporre l'impugnativa nello Stato membro interessato.</p>	<p>D. Lgs 286/98</p> <p>Art. 2, commi 5 e 6</p> <p>Art. 6, comma 10,</p> <p>Art. 9, comma 9,</p> <p>Art. 28, comma 3.</p>	

Articolo ~~2522~~

**Revoca del ~~permessotitolo~~ di soggiorno e
obbligo di ~~riammissione~~ ripresa in
carico**

1. Finché il cittadino di ~~un~~ paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE , il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il ~~permessotitolo~~ di soggiorno e ~~obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio~~ nei casi seguenti:

a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ~~ai sensi dell'~~ di cui all' articolo ~~1719~~;

b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli ~~1416~~, ~~1517~~ e ~~1618~~;

~~e) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.~~

2. Se ~~il secondo Stato membro~~ adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, \Rightarrow il secondo Stato membro intima all'interessato e ai suoi familiari di recarsi nel territorio del primo Stato membro conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE. \Leftarrow ~~il~~ primo Stato membro ~~riammette~~ riprende in carico

immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo ☒ dell'UE ☒ e i suoi familiari. Il secondo Stato membro ~~notifica la sua decisione al ☒~~ informa il ☒ primo Stato membro ⇒ dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ⇐.

~~3. Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell'Unione in conformità e in base alle garanzie dell'articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro. Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all'esecuzione della decisione di allontanamento.~~

↓ 2011/51/UE articolo 1, punto 9

(adattato)⇒ nuovo

~~33 bis.~~ Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della

D.lgs. 286/98 - Art. 9 bis

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Comma 8 ter

direttiva ~~2004/83/CE~~2011/95/UE, il ~~paragrafo 3 del presente articolo non si applica ai~~ \Rightarrow il secondo Stato membro non respinge i \Leftarrow cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno ~~UE per soggiornanti~~ di lungo periodo \boxtimes dell'UE \boxtimes rilasciato dal primo Stato membro contiene l'annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva.

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva ~~2004/83/CE~~2011/95/UE.

↓ 2003/109/CE (adattato)

~~4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.~~

~~45.~~ L'obbligo di ~~riammissione~~ \boxtimes ripresa in carico \boxtimes di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo \boxtimes dell'UE \boxtimes e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.